



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 dicembre 2007
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2005/0214 (COD)**

**15515/07
ADD 2 REV 1**

**SOC 480
ECOFIN 499
CODEC 1317**

ADDENDUM ALLA RELAZIONE

del: Comitato dei Rappresentanti permanenti (Parte prima)
al: Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori"

n. doc. prec.: 14764/07 ADD 1 SOC 431 CODEC 1187
n. prop. Com: 13686/05 SOC 412 ECOFIN 324 CODEC 933 – COM(2005) 507 definitivo +
REV 1
n. prop. mod.: 13857/07 SOC 368 CODEC 1062 - COM(2007) 603 final + REV 1 + COR 1 +
REV 1 COR 1

Oggetto: **Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori migliorando
l'acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione complementari**
– **Accordo politico**

Si trasmette in allegato per le delegazioni una dichiarazione della Commissione sulla proposta in oggetto, da iscrivere a verbale del Consiglio.

Dichiarazione della Commissione

Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" del 5 e 6 dicembre 2007

Oggetto: Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione complementari

La Commissione è del parere che i piani pensionistici individuali in talune circostanze debbano essere considerati "diritti a pensione complementari" ai fini della direttiva.

Tuttavia, laddove nel piano pensionistico individuale non vi sia un coinvolgimento del datore di lavoro, non si può considerare che siffatti piani rientrino nel campo d'applicazione della direttiva. I contributi a pensione versati dal datore di lavoro nell'ambito di un piano pensionistico individuale potrebbero nondimeno rientrare nel campo di applicazione della direttiva in talune circostanze, segnatamente laddove vi sia un coinvolgimento del datore di lavoro nel piano concordato tra il singolo lavoratore e la compagnia di assicurazione.

La Commissione ritiene, inoltre, che l'articolo 3, lettera b), e il considerando 5ocies delucidino adeguatamente questa interpretazione.
